



CITTA' DI CIAMPINO

**REGOLAMENTO
PER
L'AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI
LEGALI**

Commissione I del 23.01.2025

Approvato con atto di C.C. n. 13 del 11/02/2025

INDICE

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Presentazione della domanda
- Art. 3 Istituzione dell'elenco
- Art. 4 Requisiti per l'inserimento nell'elenco
- Art. 5 Iscrizione nell'elenco
- Art. 6 Comportamenti del professionista incaricato
- Art. 7 Modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell'elenco
- Art. 8 Cancellazione dall'elenco
- Art. 9 Conferimento incarico e successivi adempimenti e determinazione del compenso
- Art. 10 Pubblicità
- Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità le modalità ed i criteri per l'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 56 comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici.

Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità per l'istituzione, l'utilizzo e la tenuta dell'elenco dei professionisti legali esterni al Comune di Ciampino.

L'inserimento nell'elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Rientrano tra gli incarichi di patrocinio legale altresì i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.

Le disposizioni che seguono si applicheranno altresì, in quanto compatibili, all'affidamento di attività di rappresentanza, assistenza e consulenza in fase precontenziosa dell'Ente in procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie (A.D.R.).

L'Ente attingerà da tale elenco per il conferimento degli incarichi nel rispetto delle previsioni del presente regolamento e dei principi di cui all'art. 1 della L. 07.08.1990, n. 241, tenendo conto altresì, in conformità a quanto stabilito dal c.d. degli artt. 56, co. 1, lett. h, e 13, co. 2 e 5, del citato D. Lgs. 36/2023, dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto, ovvero:

- principio del risultato (art. 1);
- principio della fiducia (art. 2);
- principio dell'accesso al mercato (art.3).

Restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- l'affidamento di servizi legali che non ricadono nella previsione di cui al citato art. 56, co. 1, lett. h, del D. Lgs. 36/2023;
- l'affidamento di incarichi professionali esterni di consulenza ai sensi dell'art. 7, co. 6, D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001

Art. 2

Presentazione della domanda

I professionisti interessati, a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso pubblico, a cui verrà data adeguata diffusione sull'albo pretorio online e sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti, Albo Avvocati, dovranno far pervenire apposita istanza a mezzo invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it

Sulla domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Domanda di partecipazione per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati appartenenti al libero foro del Comune di Ciampino per incarichi di patrocinio legale”.

L'istanza per l'inserimento nell'elenco dei professionisti legali del Comune di Ciampino potrà essere presentata in ogni momento, con le modalità specificate nel relativo avviso. Non sono previsti limiti di carattere quantitativo né di carattere territoriale in base al Foro di appartenenza.

L'iscrizione rimarrà valida fino a provvedimento di cancellazione, che verrà adottato su istanza, per qualsivoglia ragione, dell'interessato, ovvero d'ufficio, con provvedimento espresso e motivato e nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/1990, in seguito all'accertamento dell'insussistenza o del

venir meno dei requisiti richiesti, ovvero per rilevate gravi inadempienze nello svolgimento di incarichi precedentemente affidati.

I soggetti già iscritti nell'elenco approvata con la determinazione n. 2/30 del 19.01.2024 saranno automaticamente inseriti nel nuovo elenco, senza che venga posto a carico degli stessi né dell'Amministrazione alcun ulteriore adempimento.

I professionisti non inclusi in precedenti albi del Comune di Ciampino potranno presentare in qualunque momento la richiesta di iscrizione, attraverso l'invio mediante PEC della domanda allegata all'avviso, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, corredata del curriculum attestante le competenze e le esperienze maturate.

I dati indicati nell'istanza dovranno essere oggetto di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ogni professionista richiedente dovrà attestare sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità il possesso dei requisiti prescritti e le esperienze professionali e formative descritte nel curriculum vitae allegato all'istanza, ed assumerà altresì ogni responsabilità relativa alla veridicità dei dati contenuti nella domanda di iscrizione, obbligandosi a comunicare tempestivamente ogni relativa variazione dei dati dichiarati che comporti il venir meno di alcuno dei requisiti previsti, l'insorgenza di eventuali conflitti di interessi anche futuri, la modifica dei dati indicati per i recapiti.

Gli iscritti potranno in ogni tempo richiedere ulteriori aggiornamenti, integrazioni e/o rettifiche dei dati indicati all'atto dell'istanza di iscrizione.

Art. 3

Istituzione dell'elenco

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, il Comune intende procedere all'aggiornamento di un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente Settore I, secondo le modalità di seguito descritte e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- ✓ Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.d.S.) – Cassazione.
- ✓ Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile – Giudice di Pace.
- ✓ Sezione C – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso: Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Cassazione tributaria.
- ✓ Sezione D – CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Penali (costituzioni parte civile)

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nelle suddette sezioni in ordine strettamente alfabetico, relativamente al cognome. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

L'iscrizione nell'elenco non comporterà l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, né alcun obbligo per l'Ente di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti.

Si potrà inoltre ricorrere all'affidamento diretto al professionista non iscritto nell'elenco, in casi eccezionali, adeguatamente motivati, qualora l'incarico oggetto di affidamento:

- richieda una specifica competenza non dichiarata dai professionisti ricompresi nell'albo;
- ovvero rivesta specifiche peculiarità o particolare importanza o delicatezza, che implicino la necessità di una speciale qualificazione per lo svolgimento dell'incarico ovvero una pluralità eterogenea di competenze, con conseguente opportunità di avvalersi di uno Studio strutturato di carattere multidisciplinare.

La particolare importanza o delicatezza della questione controversa andrà specificata nel provvedimento di affidamento in considerazione del valore economico dell'oggetto del procedimento, della gravità delle conseguenze potenzialmente derivanti da un esito sfavorevole del giudizio, delle possibili ripercussioni sull'attività amministrativa in relazione a situazioni analoghe a quelle che hanno dato origine al contenzioso, ovvero di altre circostanze che verranno specificate nel provvedimento di affidamento.

Art. 4

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati e, limitatamente al contenzioso tributario (I e II grado) Dottori Commercialisti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi degli artt. 94 ss. D. Lgs. 36/2023, possono costituire motivo di esclusione dalle procedure di affidamento;

b) non aver subito, da parte dei competenti organi, sanzioni disciplinari che precludano l'esercizio della professione forense;

c) essere iscritti ad un albo circondariale ai sensi dell'art. 2, co. 3, L. 31.12.2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", esercitando la propria attività:

- in qualità di professionisti singoli ovvero

- in forma associativa o societaria, ai sensi degli artt. 4 e 4 bis della citata L. 247/2012, ferma restando la responsabilità personale illimitata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, L. 247/2012.

Potranno, altresì, richiedere l'iscrizione i soggetti in possesso di analoghi requisiti secondo la legislazione dello Stato di provenienza dell'Unione Europea in materia di abilitazione all'esercizio della professione forense

d) essere iscritti all'albo professionale di rispettiva competenza da almeno cinque anni;

e) essere in possesso di specifica competenza nell'ambito/negli ambiti per i quali si richiede l'iscrizione, risultante da:

- dati esperienziali, ovvero precedenti incarichi svolti in rappresentanza di soggetti pubblici o privati;

- esperienze formative conseguite mediante corsi di formazione nell'ambito dei quali sia prevista la verifica finale e l'attestazione delle competenze acquisite, ovvero master, dottorati e simili;

- altri titoli accademici o professionali comunque attestanti una specifica competenza;

Nella richiesta di iscrizione il professionista dovrà specificare la sezione/le sezioni per le quali richiede l'inserimento, nonché l'ambito/gli ambiti nel quale/nei quali ritiene di aver acquisito specifica competenza.

A titolo puramente esemplificativo, potrà essere indicata, ad es., una specifica competenza nell'ambito del contenzioso inerente ai lavori pubblici, agli appalti, all'urbanistica, agli espropri, al pubblico impiego, ecc.

In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei legali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

f) essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 L. 247/2012 e al D.M. 22.09.2016.

Il professionista che richiede l'iscrizione nell'elenco dovrà impegnarsi, in caso di affidamento dell'incarico, a provvedere all'adeguamento della polizza, qualora il valore del massimale assicurato ovvero le condizioni di copertura per la responsabilità civile non risultino proporzionati al valore e/o all'importanza dell'incarico.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse (ovvero controversie anche stragiudiziali) contro il Comune di Ciampino. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di altri avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, ovvero che esercitino negli

stessi studi.

I professionisti che in costanza di iscrizione all'Elenco, promuovano per sé stessi o per conto di terzi giudizi avverso l'Ente ovvero assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Art. 5 **Iscrizione nell'elenco**

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.

L'istanza di iscrizione all'elenco, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere composta da:

Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data di conseguimento;

Assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Non aver subito, da parte dei competenti organi, sanzioni disciplinari che precludano l'esercizio della professione forense;

Essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 L. 247/2012 e al D.M. 22.09.2016;

Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

Godimento dei diritti civili e politici;

Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

Assenza di conflitto di interesse con il Comune di Ciampino, anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale;

Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Assenza dei motivi di esclusione di cui al D. Lgs 36/2023;

Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione, anche in relazione al numero ed alla tipologia di contenziosi patrocinati;

Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ciampino o in conflitto con gli interessi del comune, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'amministrazione comunale e comunque per ulteriori due anni successivi;

Dichiarazione di accettazione delle previsioni del codice integrativo di comportamento del Comune di Ciampino;

Dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative

al mantenimento dell'iscrizione.

La valutazione circa l'idoneità del richiedente ai fini dell'iscrizione nell'elenco è svolta dal Dirigente Settore I.

L'iscrizione è subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista.

Il Comune si riserva in ogni caso di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione nell'elenco dell'intero studio associato.

Art. 6

Comportamenti del professionista incaricato

Il professionista incaricato ha l'obbligo di:

presentare entro un termine perentorio una parcella preventiva dettagliata, in conformità a quanto disposto dall'art. 9;

aggiornare l'Ente sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e delle date dei rinvii, con la specificazione dell'attività a svolgersi e di comunicare tempestivamente l'insorgere, in ragione dell'andamento processuale, dell'opportunità e della convenienza per l'Ente di intraprendere una trattativa per una transazione della controversia, rendendo un dettagliato parere scritto;

di inviare copia di ogni memoria, atto di costituzione, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, con attestazione dell'avvenuto deposito e/o della ricevuta se effettuato telematicamente;

di comunicare, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n.126/2014, lo stato della causa e la percentuale dell'alea di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;

di trasmettere l'ulteriore documentazione processuale (memorie di controparte, verbali di udienza, CTP e CTU);

di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;

di fornire un parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale e, se richiesto dall'Ente, predisporre lo schema di atto di transazione e rinuncia;

di assicurare la propria disponibilità ad effettuare incontri, se necessario, e richiesto dall'Ente;

di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le ragioni che determinano un conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'Ente oppure le cause di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvenute nel corso del rapporto professionale. L'Amministrazione, in tali ipotesi, a proprio insindacabile giudizio potrà revocare l'incarico corrispondendo al legale il compenso dovuto per l'attività svolta;

di impegnarsi a provvedere, in sede di affidamento dell'incarico, alla richiesta ed alla produzione, all'Ente, della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (D.U.R.C.);

di impegnarsi, in caso di vittoria di spese di giudizio e, in caso di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, a provvedere all'invio della messa in mora alla controparte per il recupero delle spese liquidate in sentenza, nonché alla richiesta della sentenza in originale e in copia conforme, munite di formula esecutiva, ai fini della successiva notifica di atto di precetto.

di impegnarsi a non dichiararsi distrattario o anticipatario nel corso del giudizio.

di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7

Modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell'elenco

In fase di prima attuazione, l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente Settore I di un avviso pubblico da pubblicare sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

L'iscrizione nell'elenco consegue alla verifica della regolarità e completezza delle istanze e della documentazione prodotta all'atto della richiesta, a cura del Dirigente Settore I.

È facoltà del Dirigente del servizio richiedere integrazioni, volte a sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di iscrizione e/o della documentazione allegata. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il professionista non sarà iscritto nell'elenco, fatta salva la presentazione di una nuova domanda.

Il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco sarà comunicato all'interessato, con la relativa motivazione, a mezzo P.E.C.

I nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell'elenco, nelle relative sezioni, in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

L'elenco così formato sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione minimi richiesti senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico.

I professionisti già iscritti non devono ripresentare alcuna domanda, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate.

L'aggiornamento avviene con le medesime modalità previste per la costituzione dell'elenco ovvero con provvedimento del Dirigente Settore I, previa istruttoria dell'ufficio.

L'iscrizione in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ciampino – Sezione Amministrazione Trasparente.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti in sede di iscrizione nell'elenco o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Amministrazione, in qualità di titolare del trattamento, sono finalizzati all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate dal presente regolamento

Art. 8

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco è disposta dall'Ente nei confronti del professionista che

- a) ne abbia fatto formale richiesta;
- b) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro l'Ente;
- e) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- f) si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze;
- g) abbia avuto la revoca dell'incarico per motivi ad esso imputabili.

La cancellazione, salvo il caso di cui al punto a), è preceduta da preavviso.

Art. 9

Conferimento incarico e successivi adempimenti e determinazione del compenso

In sede di redazione del preventivo, il quale dovrà essere articolato per fasi, dovranno essere assunti, quale base di riferimento, i parametri definiti dal D.M. 10/03/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022 e comprendere anche le spese di domiciliazione, la quantificazione degli oneri accessori (IVA, CPA) e delle spese forfettarie ed esenti da imposte a qualsiasi titolo, in modo da fornire all'amministrazione aggiudicatrice il quadro complessivo del prezzo richiesto dall'offerente.

Nel momento del conferimento dell'incarico il professionista deve indicare la eventuale adesione al regime agevolato.

L'incarico sarà affidato a un singolo Avvocato, anche se esercente la professione in forma associativa o societaria, salvo il caso di necessità di ricorrere a una pluralità di professionisti, anche appartenenti ad un medesimo Studio Legale, per ragioni peculiari di cui verrà dato conto nel provvedimento. Nel caso in cui l'invito sia rivolto ad uno Studio Legale associato, quest'ultimo potrà partecipare indicando l'avvocato, specializzato nella materia, che si occuperà della pratica.

Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata a cura del Dirigente competente.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rapporto alla definizione delle varie fasi del procedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dietro presentazione di regolare fattura, previo invio di notula pro forma e dichiarazione del professionista circa lo stato del procedimento.

Il Comune di Ciampino si obbliga ad eseguire la liquidazione degli importi pattuiti entro il termine di legge o entro il termine diversamente convenuto tra le parti.

Il Legale dovrà impegnarsi a richiedere la riunione dei giudizi ove ne sussistano i presupposti. In caso di Studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Qualora, nel corso dello svolgimento dell'incarico, si manifesti la necessità di adempimenti ulteriori non previsti né prevedibili al momento della stipula del contratto, che comportano ulteriori spese, il Legale dovrà prontamente informare l'Ente, specificandone il relativo importo.

Le spese aggiuntive saranno autorizzate dall'Ente se ragionevolmente necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Restano in ogni caso esclusi compensi ulteriori per lo svolgimento di adempimenti oggetto di incarico e maggiorazioni percentuali o forfettarie sui compensi concordemente stabiliti.

Il legale incaricato - previa autorizzazione dell'Amministrazione, che verrà concessa qualora la natura delle questioni oggetto dell'incarico lo richieda - potrà acquisire gli elementi necessari per l'espletamento dell'incarico conferito avvalendosi di altri professionisti in possesso delle specifiche competenze a tal fine necessarie; le relative spese verranno rimborsate previa valutazione della congruità ed esibizione della relativa documentazione giustificativa.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma all'Ufficio Legale competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

È fatto divieto al professionista incaricato di emettere fattura senza il previo assenso scritto dell'Ufficio Legale.

È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC).

In caso di studi associati, il corrispettivo dovrà essere unico e sarà, pertanto, comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Art. 10

Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico sul sito web del Comune oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013

Il Comune di Ciampino in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità della presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati personali

I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Ciampino con sede in Largo Felice Armati, 1 Tel. 06.79097.1 e-mail: protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it nella persona del suo Rappresentante pro tempore il Sindaco.

Finalità del trattamento e Base giuridica

La base giuridica del trattamento è indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per adempiere gli obblighi legali del Comune di Ciampino.

In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune di Ciampino, in qualità di titolare del trattamento, potrà comunicare i suoi dati a:

Partecipanti alla presente procedura ed agli iscritti all'albo;

Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I dati personali raccolti relativi ai beneficiari saranno conservati per tutta la durata della presente procedura ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico e poi successivamente in forma anonima per esigenze di statistica e archivio.

Diritti degli interessati

È sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Diritto alla rettifica, Diritto all'accesso, Diritto alla portabilità. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica.

È escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti.

L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016; Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all'Autorità di controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende automaticamente abrogata ogni disciplina previgente, restando valido, esclusivamente ed in via transitoria, l'elenco dei professionisti fino alla predisposizione del nuovo elenco degli avvocati esterni, ai sensi del presente regolamento.